



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona

Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733

Codice fiscale e Partita IVA 01695750198

Pec: comunepiadenadrizzona@pec.it

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO, IN MODALITA' TELEMATICA, DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12/10/2022

IL SINDACO

f.to dott. Matteo Guido Giorgio Priori

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Sabina Candela

SOMMARIO

| | |
|---|--------|
| Articolo 1 - Oggetto | pag. 3 |
| Articolo 2 - Principi e criteri | pag. 3 |
| Articolo 3 - Requisiti tecnici | pag. 3 |
| Articolo 4 - Convocazione | pag. 4 |
| Articolo 5 - Partecipazione alle sedute | pag. 5 |
| Articolo 6 - Accertamento del numero legale | pag. 5 |
| Articolo 7 - Svolgimento delle sedute | pag. 5 |
| Articolo 8 - Sedute in forma mista | pag. 6 |
| Articolo 9 - Regolazione degli interventi | pag. 6 |
| Articolo 10 - Votazioni | pag. 7 |
| Articolo 11 - Votazioni a scrutinio segreto | pag. 7 |
| Articolo 12 - Verbali | pag. 7 |
| Articolo 13 - Sedute della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari e Capigruppo | pag. 8 |
| Articolo 14 - Protezione dei dati personali | pag. 8 |
| Articolo 15 - Norme finali | pag. 9 |
| Articolo 16 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento | pag. 9 |

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze particolari, di emergenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, in presenza di uno stato di emergenza ovvero in caso di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale.

2. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale rientrano nelle prerogative del Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale.

3. Il presente Regolamento si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Articolo 2 - Principi e criteri

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO È ISPIRATO AI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL TUEL, ED AI SEGUENTI CRITERI:

a) **pubblicità:** le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. La pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento alle piattaforme da parte dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero, in mancanza di un collegamento, anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio o audio-video, nel sito istituzionale del Comune. Tuttavia, su determinazione del Sindaco, la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione. Fanno, inoltre, eccezione le sedute che abbiano carattere segreto secondo il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali, le riunioni della Giunta comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso, la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

b) **trasparenza:** si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando, comunque, la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;

c) **tracciabilità:** è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali, in qualunque formato essi siano redatti.

2. La pubblicità delle sedute può essere sospesa e la seduta può avere luogo solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori, qualora si discuta di questioni personali o si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestano il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

3. In caso di seduta segreta, che si svolga con la sola partecipazione dei Consiglieri e del Segretario comunale, all'atto del collegamento, su richiesta del Sindaco, i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita nel verbale di seduta.

Articolo 3 - Requisiti tecnici

1. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale,

utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti, messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, e, in ogni caso, previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale.

2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengano in videoconferenza;
- b) la possibilità, per tutti i componenti dell'organo collegiale, di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e la condivisione, tra i partecipanti, della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione e, comunque, delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e, ove necessario, del Consiglio comunale;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei *file* dei lavori.

3. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Articolo 4 - Convocazione

1. Il Sindaco convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni Consigliere comunale. Allo stesso modo, è informato il Segretario comunale e, eventualmente, il vice Segretario.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta, con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.

4. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite, ad ogni componente, le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento *on line*.

5. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e Responsabili di Servizio competenti per le materie oggetto di trattazione.

6. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale possono partecipare i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche

estraneae all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

7. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero nei casi previsti dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).

8. Il deposito dei documenti istruttori relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun Consigliere o nella cartella condivisa della piattaforma, qualora attivata, ad accesso riservato per ciascun Consigliere, al quale siano state previamente rese note le modalità per accedervi.

Articolo 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il proprio impegno sia dedicato, esclusivamente, alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengano in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

4. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare o ad intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio *account* di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Articolo 6 - Accertamento del numero legale

1. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Comunale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto, dalla legge. A tal fine, all'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale, attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. La modalità di identificazione disciplinata al precedente comma 1 potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale, sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

4. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale.

5. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Articolo 7 - Svolgimento delle sedute

1. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di "sede virtuale", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto. In

caso di impossibilità del Segretario comunale ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza, garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del TUEL.

2. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

3. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, secondo le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.

4. Lo stesso Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problemi, anche di natura tecnica, relativi al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso, ugualmente, all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa, può disporre una sospensione dei lavori fino a trenta minuti per consentire l'effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno, nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso, la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare, per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali. Il Sindaco può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di trenta minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto, si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

5. Per quanto concerne l'ordine dei lavori della seduta consiliare, si osservano le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.

6. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Sindaco si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta, in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.

7. In caso di interrogazioni, interpellanze od ordini del giorno posti al di fuori dell'ordine del giorno e presentati in corso di seduta, si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.

8. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale.

Articolo 8 - Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso, occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Articolo 9 - Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno, le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che siano collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal presente Regolamento. Per quanto riguarda il numero dei

Consiglieri che chiedono di intervenire, la durata dei rispettivi interventi e l'eventuale diritto di replica, si osservano le previsioni del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.

2. Il Sindaco può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta comunale o di altri soggetti esterni invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.

3. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Sindaco, attivando la propria videocamera ed il microfono, che devono, invece, restare disattivati nel momento in cui siano in corso altri interventi.

4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere, immediatamente, a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Articolo 10 - Votazioni

1. Ultimato l'esame di ciascun argomento all'ordine del giorno, il Sindaco pone in votazione lo stesso.

2. Il voto dei componenti dell'organo istituzionale che partecipano in videoconferenza è espresso:

a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;

c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

3. Il Sindaco, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario comunale:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;

- aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;

- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco, per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello da parte del Segretario comunale. In caso, invece, di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco, alla scadenza del tempo stabilito, può:

a) riaprire la votazione, dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;

b) rimandare l'esito della votazione, qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

5. Al termine della votazione, il Sindaco, Presidente del Consiglio comunale, dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori, se richiesta, e la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.

Articolo 11 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Articolo 12 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Il verbale contiene inoltre:

a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

b) la dichiarazione, espressa anche verbalmente, con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;

c) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;

d) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco, e l'esito della relativa votazione.

3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere la trascrizione integrale del proprio intervento, purché ne presenti copia scritta.

Articolo 13 - Sedute della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari e Capigruppo

1. Le sedute della Giunta comunale sono segrete.

2. Il Presidente della Commissione consiliare o della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo, l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio comunale.

3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.

4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Articolo 14 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta e le trasmissioni via *web* delle adunanze consiliari, effettuate direttamente dall'Ente e che saranno messe a disposizione su piattaforma condivisa, quando attivata, possono riguardare, esclusivamente, i componenti del Consiglio comunale, il Segretario comunale, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipino alle sedute del Consiglio comunale e, in particolare, coloro che propongano o intervengano sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare, esclusivamente, lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco ha l'onere di fornire preventiva informazione, a tutti i partecipanti alla seduta pubblica, circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.

4. In entrata della sala consiliare verrà affisso apposito avviso, con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, rilevando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

5. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti od oggetto del dibattito, il Sindaco deve richiamare i componenti del Consiglio comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni, e può, in occasioni

particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti od oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico con diretta streaming o videoripresa da remoto.

6. Il componente del Consiglio che partecipi da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

7. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e di cui alla disciplina comunitaria in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 15 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, è fatto espresso rinvio al Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.

Articolo 16 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Piadena Drizzona ed entrerà in vigore contestualmente con l'esecutività dell'atto di approvazione.

2. Il presente Regolamento sarà sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Piadena Drizzona, ove sarà accessibile a chiunque.